

Pubblicato il 06/12/2018

N. 00657/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00350/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2017, proposto da Maria Clara Nucci, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Alberto Franchi, Fabio Buchicchio e Daniela Franchi, con domicilio eletto presso lo studio di Carlo Alberto Franchi in Perugia, via XX Settembre 76;

*contro*

Università degli Studi Perugia, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Uffici, 14;

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Matematica ed Informatica dell'Università degli Studi di Perugia del 5 luglio 2017, verbale n. 4, non ancora pubblicato, che ha approvato i criteri per

l'assegnazione della quota premiale dei fondi di ricerca di base per l'anno 2017, alla luce dei principi deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Perugia nella seduta del 24.5.2017, O.d.G. n. 10, ed alla luce dei quali la ricorrente è stata illegittimamente qualificata come ricercatore inattivo ed esclusa dalla possibilità di presentare domanda di finanziamento per la quota premiale 2017 per il sostegno alla ricerca di base, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato, ivi comprese, in particolare e per quanto occorra,

a) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Perugia del 24.5.2017, O.D.G. n. 10, in pubblicazione dal 5.6.2017, nella parte in cui ha approvato le Linee Guida elaborate dalla Commissione permanente del Senato Accademico Ricerca Scientifica nelle sedute del 20 aprile e del 12 maggio 2017, allegato E al verbale, laddove prevedono che, nella distribuzione della quota premiale del Fondo Ricerca di base, esercizio 2017, i Dipartimenti debbano considerare come ricercatori inattivi e pertanto escludere dai finanziamenti i docenti che, pur avendo prodotto ed inserito alla data del 15.12.2016 nel catalogo IR-IRIS, secondo le tipologie riconosciute da ANVUR per il processo VQR 2011-2014, almeno due pubblicazioni, nell'arco del triennio 2013/2015, alla data del 15.3.2016 non abbiano conferito per la valutazione ai fini della VQR 2011-2014 il numero di prodotti attesi richiesto;

b) la proposta del Senato Accademico della stessa Università degli Studi di Perugia del 24.5.2017, comprensiva del relativo allegato, sempre in pubblicazione dal 5.6.2017, che ha formulato la proposta

poi recepita dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.5.2017;

c) i criteri fissati nella deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Matematica ed Informatica del 5.7.2017, verbale n.4, e pubblicati nel sito dell'Università il 28.7.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la prof.ssa Maria Clara Nucci, docente di Fisica Matematica presso l'Università degli Studi di Perugia, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, a seguito dei quali è stata qualificata come ricercatore inattivo ed esclusa dalla possibilità di presentare domanda di finanziamento per la quota premiale 2017 per il sostegno alla ricerca di base, in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Perugia del 24.5.2017, nella parte in cui ha approvato le Linee Guida elaborate dalla Commissione permanente del Senato Accademico Ricerca Scientifica nelle sedute del 20 aprile e del 12 maggio 2017, allegato E al verbale, laddove prevedono che, nella distribuzione della quota premiale del Fondo Ricerca di base, esercizio 2017, i Dipartimenti debbano

considerare come ricercatori inattivi e pertanto escludere dai finanziamenti i docenti che, come la ricorrente, pur avendo prodotto ed inserito alla data del 15.12.2016 nel catalogo IR-IRIS, secondo le tipologie riconosciute da ANVUR per il processo VQR 2011-2014, almeno due pubblicazioni, nell'arco del triennio 2013/2015, alla data del 15.3.2016 non abbiano conferito per la valutazione ai fini della VQR 2011-2014 il numero di prodotti attesi richiesto.

2. L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 33 della Costituzione, eccesso di potere per omessa, falsa ed errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, non potendo considerarsi ricercatori inattivi coloro che, come la ricorrente, abbiano nel triennio di riferimento (2013/2015) prodotto ed inserito nel catalogo IR-IRIS almeno due pubblicazioni secondo le tipologie riconosciute da ANVUR per la VQR 2011-2014, ma, volontariamente, non abbiano partecipato alla VQR (valutazione sulla qualità della ricerca) e quindi conferito alcun prodotto (dovevano essere selezionate due opere tra quelle già presenti), trattandosi di scelta coerente con la libertà della scienza, in nessun equiparabile ad una valutazione di scarsa produttività, tale da poter precludere l'accesso ai finanziamenti su base premierale.

II. Violazione, falsa ed errata applicazione del d.m. n. 458 del 27.6.2015, atteso che l'inserimento delle pubblicazione nella VQR è adempimento da porsi a carico delle Università e non dei docenti.

3. L'Università degli Studi di Perugia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, rilevando come i ricercatori siano chiamati a scegliere i loro migliori prodotti per contribuire alla valutazione

dell'Ateneo di appartenenza e del Dipartimento di afferenza, e conseguentemente contribuire all'acquisizione delle risorse premiali.

4. Con ordinanza n. 171/2017 è stata accolta la domanda cautelare di parte ricorrente, sul rilievo che non possono considerarsi inattivi (e dunque esclusi dai finanziamenti) i ricercatori che non abbiano conferito per la valutazione il numero di prodotti attesi richiesto, in ragione del fatto che l'art. 4 del d.m. 458/2015 ha previsto per il ricercatore la facoltà e non l'obbligo di scegliere le pubblicazioni da sottoporre a VQR.

5. Alla pubblica udienza del giorno 20.11.2018, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.

#### DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità degli atti a seguito dei quali l'odierna ricorrente è stata qualificata come ricercatore inattivo ed esclusa dalla possibilità di presentare domanda di finanziamento per la quota premiale 2017 per il sostegno alla ricerca di base, in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Perugia del 24.5.2017, nella parte in cui ha approvato le Linee Guida elaborate dalla Commissione permanente del Senato Accademico Ricerca Scientifica nelle sedute del 20 aprile e del 12 maggio 2017, allegato E al verbale, laddove prevedono che, nella distribuzione della quota premiale del Fondo Ricerca di base, esercizio 2017, i Dipartimenti debbano considerare come ricercatori inattivi e pertanto escludere dai finanziamenti i docenti che, come la ricorrente, pur avendo prodotto ed inserito alla data del 15.12.2016 nel catalogo IR-IRIS, secondo le tipologie riconosciute da ANVUR per il processo VQR 2011-2014, almeno due pubblicazioni, nell'arco del triennio 2013/2015, alla data del 15.3.2016 non abbiano

conferito per la valutazione ai fini della VQR 2011-2014 il numero di prodotti attesi richiesto.

2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

3. Osserva infatti il Collegio che l'art. 4 del d.m. 458/2015, recante il quadro normativo che regola i processi di valutazione della ricerca, ha previsto per il ricercatore la mera facoltà e non l'obbligo di scegliere le pubblicazioni da sottoporre a VQR.

3.1. Ne consegue che laddove il ricercatore non abbia conferito per la valutazione il numero di prodotti attesi richiesto, esso non può essere per ciò solo considerato inattivo, ben potendo l'Università verificare l'inserimento dei lavori del docente nella banca dati IR-IRIS anche ai fini della VQR, a nulla rilevando in fatto che nel caso di specie la ricorrente, per mere ragioni personali legate ad una scelta ideale di difendere la libertà della scienza, non abbia voluto conferire alcun lavoro.

4. Ne discende l'illegittimità della contestata clausola di esclusione dalla procedura di valutazione in conseguenza del mero mancato conferimento dei prodotti da sottoporre a VQR e dunque l'accoglimento del ricorso in esame.

5. Attesa la peculiarità della fattispecie controversa, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere

Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Enrico Mattei**

**IL PRESIDENTE**  
**Raffaele Potenza**

IL SEGRETARIO